Università degli studi di Cassino

e del Lazio Meridionale

I.C. SANT'OMOBONO TERME
Prot. 0011360 del 04/12/2025
VII-5 (Entrata)

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata ***Università***, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara - C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore pro-tempore prof. Marco Dell'Isola, nato a Pozzuoli (NA) il 27/03/1962, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 settembre 2020.

E

S.M.S. SANT'OMOBONO TERME Cod. Mec. BGMM87201Q nel seguito denominata ***Istituzione scolastica,*** con sede legale in SANT'OMOBONO TERME BERGAMO, VIA VITTORIO VENETO 72, CAP 24038 in persona del Dirigente scolastico MARZIA ARRIGONI

Nel seguito congiuntamente denominate *Parti*

PREMESSO

- che l'*Università* propone un continuo adeguamento e approfondimento dei metodi didattici anche attraverso diversificate attività di tirocinio, assunte quale momento formativo fondamentale nell'ambito dei differenti curricula di studi proposti dall'Ateneo;
- che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed in particolare gli articoli 5 e 13 che prevedono la definizione, da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti in materia, delle caratteristiche dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, delle modalità del loro svolgimento e delle prove di accesso ai medesimi corsi;
- che il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 definisce *Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*.
- che ai sensi dell'allegato B al DM 30 settembre 2011 l'ordinamento didattico del corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno prevede, fra l'altro, un TIROCINIO di 300 totali (Area professionalità Rielaborazione dell'esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali ("dimensione operativa o tirocinio diretto" e "tirocinio indiretto")
- che le ore di tirocinio sono calcolate in 60' e non è previsto riconoscimento di crediti;
- che le attività di Tirocinio diretto possono prevedere modalità operative basate su "progettualità" proposte dagli Atenei ovvero dalle istituzioni scolastiche e che le progettazioni sono coerenti con le finalità del percorso formativo di specializzazione per le attività di sostegno con particolare attenzione alla crescita professionale degli operatori attivi nelle istituzioni coinvolte nel processo.
- che il Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012 ha regolamentato la Definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio.
- che il Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2016 n. 948 ha definito la percentuale della quota di iscrizione

da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio;

- che il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2019 n. 92 ha definito le Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l0 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti iscritti e frequentanti i Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno inseriti nell'offerta didattica *dell'Università*, presso l'*Istituzione scolastica*.

Art. 2

Per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, il tirocinio svolto presso l'*Istituzione scolastica*, che si configura come corso di preparazione all'insegnamento e come completamento del percorso formativo, deve perseguire gli obiettivi didattici ed essere organizzato secondo quanto contenuto nel Decreto Ministeriale 30 settembre 2011 ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modifiche e/o integrazioni.
In particolare, esso riguarda il tirocinio diretto di 150 ore, pari a 6 crediti formativi, svolto presso le Istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor in collaborazione con il docente universitario così ripartito:

Tabella 6 CFU			
Tirocinio diretto		150 ore	6 CFU
Totale	-	150 ore	6 CFU

Il Tirocinio Diretto deve espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso l'*Istituzione Scolastica* seguito dal tutor dei tirocinanti, scelto tra i docenti dell'istituzione stessa ai sensi della normativa vigente.
Per le attività di Tirocinio diretto il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l'*Istituzione scolastica*, individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento sul sostegno così come previsto nel citato DM 30.09.2011 art. 3, comma 2, lettera e.

Art. 3

Per ciascun tirocinante i contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio sono fissati nei Progetti formativi di tirocinio dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 4

L'*Università* dà atto delle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'*Istituzione scolastica* e rientranti nel Progetto formativo.

Art. 5

L'*Istituzione scolastica* ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- a trasmettere all'*Università*, per ogni tirocinante, la valutazione sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento progressivo degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'*Università* qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione.

Art. 6

L'*Università* si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo di tirocinio;
- seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili delle istituzioni scolastiche;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materie di igiene, sicurezza e salute vigenti nelle istituzioni scolastiche;

Art. 7

I rapporti che le Istituzioni scolastiche e l'*Università* intrattengono con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 8

La realizzazione del tirocinio non comporta per le Istituzioni scolastiche e per l'*Università* alcun onere finanziario fatto salvo quanto previsto della normativa vigente relativamente alla corresponsione da parte dell'*Università* di una quota pari € 350,00 per ogni corsista dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Art. 9

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. anche in relazione ad esigenze di carattere eccezionale e/o emergenziale.

Art. 10

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 11

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione, con preavviso di sessanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
Università protocollo@pec.unicas.it;
Istituzione scolastica bgic87200p@pec.istruzione.it

Art. 12

La presente Convenzione ha durata triennale, con validità dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata, su richiesta dell'Università, per gli anni accademici successivi, salvo rinuncia dell'Ente ospitante.
Alla scadenza potrà essere rinnovata almeno 60 giorni prima della scadenza.
La presente Convenzione potrà essere modificata mediante atto aggiuntivo concordato tra le parti tenuto, altresì, conto dell'evolversi nella normativa in materia.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alle disposizioni normative vigenti.

Art. 14

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della

presente Convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.
In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art.15

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale- D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 sull'originale informatico e gli eventuali allegati di riferimento, sono assolti in modo virtuale da UNICAS ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 642 del 26/10/1973 (Aut. 15530/91 Intendenza di Finanza FR).

Per l'Istituzione Scolastica	**Per l'Università**
il Dirigente scolastico	***il Rettore***
MARZIA ARRIGONI	**Prof. Marco Dell'Isola**

Firmato digitalmente da

Marco Dell'Isola

SerialNumber = TINIT-DLLMRC62C27G964X
C = IT
Data e ora della firma: 09/12/2025 16:06:41